

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -
DELIBERAZIONE 25 ottobre 2011: Quote delle
imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori
per l'anno 2012 da corrispondere al Comitato
Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi.
(Deliberazione n. 20/2011). (11A14292)**

(Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2011)

**IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi**

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerato che occorre stabilire la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere durante l'anno 2012 per il funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;

Considerate le necessita' occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento della struttura del Comitato centrale, nonche' per l'integrale adempimento da parte di questo Organismo di tutte le competenze e funzioni attribuitegli dalla legge n. 298/1974, dalla legge n. 454/1997, dal decreto legislativo n. 284/2005, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2009 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2010;

Ritenuto opportuno consentire alle imprese iscritte di poter adempiere al versamento della quota relativa all'anno 2012 anche attraverso un sistema di pagamento telematico;

Tenuto conto delle proposte formulate e discusse nella predetta seduta del Comitato centrale del 25 ottobre 2011 e riportate nel relativo verbale;

Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di circa 598.968;

Delibera:

Art. 1

Le imprese iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2011, debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 2012 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Al fine di agevolare il versamento della quota e' in vigore un sistema di pagamento telematico che, attraverso il sito istituzionale del Comitato centrale (www.alboautotrasporto.it), consente la visualizzazione dell'importo dovuto ed il suo pagamento on line sul c/c postale intestato al Comitato centrale, come da istruzioni reperibili sul predetto sito.

In alternativa, l'impresa puo' provvedere al versamento della quota entro la predetta data del 31 dicembre 2011, attraverso un normale bollettino di versamento che dovra' essere compilato con i dati relativi alla propria posizione, reperibili sul sopra indicato sito web del Comitato centrale.

Nell'ipotesi di versamento con bollettino di c/c e' obbligatoria la registrazione dell'avvenuto pagamento sul sito web del Comitato centrale.

Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sara' sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2

La quota da versare per l'anno 2012 e' stabilita nelle seguenti misure:

| | |
|--|----------|
| 1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo | € 20,66 |
| ----- | |
| 2) Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attivita' di autotrasporto: | |
| ----- | |
| a) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attivita' con un numero di veicoli da 2 a 5 | € 5,16 |
| ----- | |
| b) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attivita' con un numero di veicoli da 6 a 10 | € 10,33 |
| ----- | |
| c) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attivita' con un numero di veicoli da 11 a 50 | € 25,82 |
| ----- | |
| d) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attivita' con un numero di veicoli da 51 a 100 | € 103,29 |
| ----- | |
| e) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attivita' con un numero di veicoli da 101 a 200 | € 258,23 |
| ----- | |
| f) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attivita' con un numero di veicoli superiore a 200 | € 516,46 |
| ----- | |
| 3) Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa e' titolare: | |
| ----- | |
| a) Per ogni veicolo, dotato di capacita' di carico, con massa complessiva da 6.000 a 11.500 chilogrammi, nonche' per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi | € 5,16 |
| ----- | |
| b) Per ogni veicolo, dotato di capacita' di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonche' per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi | € 7,75 |
| ----- | |
| c) Per ogni veicolo, dotato di capacita' di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonche' per | |

ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000
chilogrammi

|
|€ 10,33

Art. 3

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2012 deve essere conservata dalle imprese, ai fini degli eventuali controlli, esperibili da parte delle competenti strutture provinciali.

Il Comitato Centrale provvede a fornire le necessarie informazioni, relative all'avvenuto versamento della quota da parte delle imprese, alle predette strutture provinciali.

Roma, 25 ottobre 2011

Il presidente:
Amoroso

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.
Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.